

COMUNE DI ORTONA

Medaglia d'Oro al Valore Civile **PROVINCIA DI CHIETI**

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale Seduta del 21 febbraio 2014 n. 29

OGGETTO: Concessione patrocinio e uso gratuito del teatro F.P. Tosti alla compagnia teatrale "Associazione Teatro Vittoria" per la realizzazione di spettacolo teatrale.

L'anno **duemilaquattordici** il giorno **21** del mese di **febbraio** alle ore **14,45** nella sede comunale in via Cavour, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale sotto la Presidenza del Sindaco, Dr. Vincenzo d'OTTAVIO.

Sono presenti gli Assessori:

Sig Michele BOMBA
Sig. Gianluca COLETTI
Sig.ra Lea RADICO

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) il Segretario Generale Dott.ssa Mariella COLAIEZZI.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che il Teatro "F.Tosti", struttura culturale di rilevante importanza per la crescita e lo sviluppo socioculturale del territorio, è di proprietà del Comune di Ortona;

RILEVATO che con deliberazione del Commissario Prefettizio n. 5 del 24.11.2006, esecutiva, al fine di consentire l'uso temporaneo a terzi del predetto Teatro per iniziative di elevato valore culturale, sociale od artistico, è stato approvato il "Regolamento per la concessione in uso del Teatro Vittoria", secondo l'allora denominazione di tale edificio;

VISTA la richiesta della Compagnia Teatrale Associazione "Teatro Vittoria" di Ortona in data 28.8.2013, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n.25295 del 28.8.2013, per la concessione del patrocinio dell'Ente e l'utilizzo a titolo gratuito del Teatro F.P. Tosti nelle giornate dal 19 al 23 febbraio 2014 per la realizzazione di uno spettacolo teatrale come da richiesta;

RITENUTE le finalità dell'evento di valore culturale anche in considerazione che l'opera che si rappresenta è stata interamente scritta e sarà diretta ed interpretata da artisti ortonesi;

VISTO l'art.6/9° del D.L. n.78/2010 convertito in legge n.122/2010;

VISTO il parere della Corte dei Conti Sez. Regionale di controllo per la Lombardia n.1075/PAR del 23.12.2010 che precisa quanto segue "ciò che assume rilievo per qualificare una contribuzione comunale, a prescindere dalla sua forma, quale spesa di sponsorizzazione, è la relativa funzione: la spesa di sponsorizzazione presuppone la semplice finalità di segnalare ai cittadini la presenza del Comune, così da promuoverne l'immagine. Non si configura, invece, quale sponsorizzazione il sostegno di iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune, nell'interesse della collettività anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art.118 Cost.";

VISTA la circolare interpretativa dell'A.N.C.I. del 17.10.2011 che recita "in base alla recente parere della Corte dei Conti (Sez. Reg. di Contr. Lombardia) n.1075 del 2010), la norma di cui all'art.6/9° D.L. n.78/2010 conv. con L. n.122/2010 non trova applicazione nel caso in cui vengano corrisposti contributi pubblici a sostegno di iniziative di un soggetto terzo rientranti nei compiti dell'ente locale e nell'interesse della sua collettività sulla scorta del principio della sussidiarietà orizzontale ex art.118 Costituzione";

VISTO il parere della Corte dei Conti Sez. Reg. Contr. per la Liguria (deliberazione n.11 del 2011) che precisa quanto segue: "di contro gli accordi di sponsorizzazione sono soggetti alla disciplina di cui al comma 9° dell'art.6 del D.L. n.78/2010 e, più precisamente, quegli accordi di sponsorizzazione che, secondo una nozione di matrice giuscontabile che valorizza una lettura teleologica della norma in esame, hanno per finalità la segnalazione ai cittadini della presenza del Comune così da promuoverne l'immagine, mentre non si configura quale sponsorizzazione il sostegno di iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune, nell'interesse della collettività anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art.118 Cost. (delib. N.1075/2010/PAR - Sez. Contr. Lombardia). Pertanto deve considerarsi vietata qualsiasi forma di contribuzione intesa a valorizzare il nome o la caratteristica del Comune ovvero a sostenere eventi che non siano diretta espressione dei compiti istituzionali dell'Ente mentre sono tutt'ora ammesse le contribuzioni a soggetti terzi per iniziative culturali, sociali, di promozione turistica (elencazione questa non esaustiva) che mirano a realizzare gli interessi, economici e non, della collettività amministrata, ossia le finalità istituzionali dell'ente locale. Tali iniziative, concretizzazione del orincipio di sussidiarietà orizzontale, rappresentano una modalità alternativa della realizzazione del fine pubblico rispetto alla scelta da parte dell'Amministrazione di erogare direttamente un servizio di utilità per la collettività";

CONSIDERATO che l'iniziativa di che trattasi rientra nelle attività istituzionali dell'Ente locale,così come elencate all'art.2/3° del D.P.R. 31.1.1996 n.194, ed in particolare nella funzione culturale e tempo libero;

RITENUTO, pertanto, di dovere adottare i provvedimenti necessari mettendo gratuitamente a disposizione della Compagnia Teatrale Associazione "Teatro Vittoria" di Ortona per la realizzazione dello spettacolo teatrale che occupa nelle giornate dal 19 al 23 febbraio 2013 e concedendo il patrocinio dell'Ente alla manifestazione;

VISTI i pareri favorevoli resi dal dirigente del Settore Servizi Sociali Culturali e Tempo Libero e del Settore Affari Finanziari, espressi ai sensi dell'art.49 D.Lgs. n.267/2000 come da allegata scheda che forma parte sostanziale della presente deliberazione;

A voti unanimi,

DELIBERA

1) concedere alla Compagnia Teatrale Associazione "Teatro Vittoria" di Ortona il patrocinio del Comune di Ortona per la realizzazione della manifestazione di cui in narrativa;

- 2) compartecipare alla stessa mediante la concessione a titolo gratuito dell'uso del Teatro F.P. Tosti nelle giornate dal 19 al 23 febbraio 2014 per la realizzazione dello spettacolo teatrale programmato, in deroga a quanto previsto dal punto 3 della delibera G.C. n.140 del 9.7.2013;
- 3) dare atto che:
- a)- la concessione del patrocinio non comporta di per se benefici o agevolazioni a favore degli eventi per i quali viene concesso, ma la possibilità di utilizzare il logo del Comune di Ortona nelle locandine, nei manifesti o nelle altre eventuali forme di pubblicità dell'iniziativa organizzata;
- b)- tale concessione non costituisce vincolo per l'Ente nel riconoscere la devoluzione di un contributo finanziario o di un qualsiasi altro beneficio economico;
 - 4) il Comune di Ortona si riserva, in ogni caso, la facoltà di ritirare il proprio patrocinio alla manifestazione qualora, a suo insindacabile giudizio, gli strumenti comunicativi o le modalità di svolgimento della stessa possano risultare incidenti in modo negativo sull'immagine dell'Amministrazione;
 - 5) dare atto altresì che:

ILSEGRETARIO GENERALE

- restano comunque applicabili alla concessione in uso del teatro alla richiedente Compagnia le disposizioni contenute nel vigente regolamento comunale per l'utilizzo e la gestione del Teatro comunale;
- tutte le spese relative all'evento quali allestimento scenico, service, promozione, pubblicità e pagamento S.I.A.E. saranno a carico degli organizzatori.

La Giunta comunale, con separata votazione unanime espressa per alzata di mano, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n° 267.

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO GENERALE F.to M. COLAIEZZI

IL PRESIDENTE

F.to M. COLAIEZZI	F.to V. d'OTTAVIO	F.to G. COLETTI
La presente deliberazione è st www.comune.ortona.chieti.it –	*	io on line del Comune di Ortona – e consecutivi.
Ortona, 6 marzo 2014	···	IL SEGRETARIO GENERALE F.to M. COLAIEZZI
La suestesa deliberazione è stata d	ichiarata immediatamente eseguib	ile.
Ortona, 6 marzo 2014		